

SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO LOCALI DI VIA CITTADELLA N. 30 A MODENA

Tra:

PROVINCIA DI MODENA con sede a Modena, viale Martiri della Libertà n. 34 (C.F. e P. IVA 01375710363), rappresentata dall' Ing. Alessandro Manni, nato a Modena il 01.11.1958, nella sua qualità di Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 53 comma 3 lettera e) dello statuto Provinciale e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 202 del 03.07.2013, di seguito definita "comodante"

e

l'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO MODENA (ASVM), con sede a Modena, via Cittadella n. 30 (P.IVA 94063990363), rappresentata dal Presidente sig. Angelo Morselli, nato a S. Benedetto Po' (MN) il 13.11.1950, di seguito definita "comodataria"

si conviene e si stipula quanto segue:

1) La Provincia di Modena cede in comodato gratuito all'Associazione Servizi per il Volontariato Modena (ASVM), ente gestore del Centro Servizi per il Volontariato, i locali di proprietà provinciale situati in via Cittadella n. 30 a Modena, censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 107 mappale 53 subalterno 11, di complessivi mq. 98 circa.

2) Il contratto decorrerà dalla data di stipula del presente atto e avrà una durata di 5 anni eventualmente rinnovabile. Al termine del comodato i locali di cui al punto 1) dovranno essere restituiti al comodante ai sensi dell'art. 1809 C.C.

La Provincia di Modena si riserva la possibilità di chiedere lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale per sopravvenute vicende legate al riordino istituzionale delle province, disposte a seguito di modifiche legislative.

3) Il comodatario potrà utilizzare i locali in oggetto esclusivamente quale sede per svolgere l'attività di volontariato e sede del Centro Servizi per il Volontariato. Scopo del presente contratto è quello di favorire lo sviluppo dell'attività di volontariato, nonché le attività di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio all'art. 14, 6° comma della L.R. 02.09.1996 n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11.08.1991 n. 266. Abrogazione della L.R. 31.05.1993 n. 26".

4) Spettano al comodatario tutte le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali di cui al punto 1). In particolare il comodatario dovrà provvedere a sua cura e spese all'esecuzione degli interventi necessari per adeguare i locali in oggetto alle proprie esigenze, da eseguirsi sotto la vigilanza del personale tecnico della U.O. Manutenzione Speciale Opere Pubbliche della Provincia di Modena.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle norme vigenti e il comodatario si dovrà assumere ogni e conseguente responsabile al riguardo.

Il comodatario dovrà richiedere apposita autorizzazione al comodante per ogni proposta di intervento per opere di manutenzione straordinaria, riparazioni, restauri o miglioria in genere volesse eseguire all'interno dei locali oggetto del presente contratto.

5) Le parti si danno reciprocamente atto che il comodatario risulta già immesso nel possesso di cui al punto 1), avendo la disponibilità sulla base di precedente contratti di comodato stipulati con la Provincia di Modena.

Alla scadenza del presente contratto di comodato gli interventi e le migliorie apportate da parte del comodatario non comporteranno alcun obbligo o compenso a carico del comodante. Il comodatario

sarà invece tenuto a rispondere dei danni, delle deficienze e dei deterioramenti che si rinvenissero alla riconsegna dei locali, ad eccezione dei danni conseguenti al naturale deterioramento.

6) Il comodatario è costituito custode dei locali oggetto del presente contratto. Egli esonera espressamente il comodante da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi o dal personale alle sue dipendenze.

Il comodatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare idonea copertura assicurativa per assicurare i locali di cui al punto 1) contro i danni che derivassero a persone e cose dall'utilizzo degli stessi, dall'attività svolta in essi o da fatti accidentali.

7) Sono a carico del comodatario tutte le spese inerenti le utenze a servizio dei locali di cui al punto 1) (es. luce, gas, acqua, telefono, ...) che lo stesso comodatario dovrà intestare direttamente a se stesso, nonché le spese per la tariffa di igiene ambientale, i contributi di fognatura e di depurazione e ogni altro genere di tributo inerente all'uso dei locali oggetto del presente contratto.

8) Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del C.C. in materia di comodato (artt. 1805, 1807 e 1809) e alle altre disposizioni di merito eventualmente previste da leggi vigenti.

9) Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo che mediante atto scritto convenuto tra le parti.

10) Per dirimere qualunque controversie inerente il presente contratto sarà competente a decidere il Foro di Modena.

11) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto nonché quelle accessorie sono a carico del Comodatario.